



# COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE

*Provincia di Fermo*

## ORDINANZA DEL SINDACO

Ordinanza n. 2 del 25/02/2014

**OGGETTO:**

**DIVIETO USO DI BOMBOLETTE SPRAY ED ALTRI PRODOTTI SIMILARI CON GETTO DI LIQUIDI SCHIUMOGENI E COLORANTI O DI GAS IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2014.**

## IL SINDACO

Premesso che:

- durante il periodo di carnevale è ricorrente l'impiego diffuso di bombolette spray e di altro materiale imbrattante – colorante, schiuma da barba e prodotti contenenti clorofluorocarburi, sostanze schiumogene e filanti potenzialmente pericolose in quanto facilmente infiammabili, nonché di altri articoli quali fialette puzzolenti, polverine pruriginose, cartucce, contenitori che spruzzano acqua o altro tipo di liquidi, petardi e fiaccole di ogni genere, manganelli ecc;

- l'utilizzo spesso sconsiderato dei materiali sopra citati, oltre a recare disturbo ai cittadini e pregiudizio per la quiete pubblica, determina sovente l'insorgere di concrete situazioni di pericolo per la incolumità delle persone, provocando danni diretti alla salute dei cittadini, alla loro integrità fisica ed all'ambiente circostante, in particolare alle attività commerciali, alle civili abitazioni, ai muri di edifici anche di pregio o ai veicoli e dando spesso origine a reazioni, diverbi e comportamenti rissosi in genere, che per niente si adattano al clima festoso del momento ed incidono negativamente sotto l'aspetto dell'ordine e della sicurezza pubblica;

Dato atto che l' uso improprio di detti materiali determina, sul piano obiettivo, condizioni sicuramente contrarie alle norme della pubblica igiene e sicurezza delle cose e delle persone;

Tenuto presente che l'irresponsabile abbandono sul suolo pubblico delle sostanze indicate ed i loro contenitori è contrario alle norme dettate dall'art. 15 c.1 lett. f del D. Lgs. 285/92 che fissa il *“divieto di gettare, depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare ed imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze”*.

Auspicata la fattiva collaborazione delle famiglie e della scuola affinché diano un contributo *“formativo”* ed *“informativo”*, per limitare al massimo comportamenti sconsiderati e censurabili;

Ritenuto necessario ed opportuno procedere, per la parte di competenza, alla adozione di provvedimento atto ad interdire l'utilizzo in pubblico dei materiali e delle sostanze di cui sopra al fine di salvaguardare il pubblico decoro, nell'ottica del mantenimento di un livello ottimale di pulizia, della quiete pubblica e del rispetto delle regole di civile convivenza;

Visti l'art. 85 T.U.L.P.S. n. 773/1931 e l'art. 151 del relativo regolamento d'esecuzione approvato con R.D. n. 635/1950;

Visto il D.M. 5 agosto 2008 con cui vengono definiti i concetti di incolumità e sicurezza urbana nelle comunità locali prevedendo, all'art. 2 comma 1 lett. b) che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare *“le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana”*;

Vista la Legge 24.11.1981 n. 689;

Visto l'art. 54 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

**ORDINA**

a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line fino al termine delle manifestazioni carnevalesche, su tutto il territorio comunale, nelle aree e luoghi pubblici e nei locali aperti al pubblico, che sia fatto **divieto assoluto dell'uso di bombolette spray e altri prodotti simili con getto di liquidi schiumogeni e coloranti o di gas, nonché di tutti gli altri articoli fastidiosi e molesti in uso nel periodo di carnevale, quali fialette puzzolenti, polverine pruriginose, manganelli d'ogni tipo e dimensione o altri corpi contundenti, petardi, fiaccole d'ogni genere, spruzzi d'acqua etc. che possano in qualsiasi modo coinvolgere e molestare i passanti o imbrattare e danneggiare i beni pubblici o privati;**

### **AVVERTE**

- che per la violazione alle norme concernenti delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è prevista, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00= a € 500,00=, fatta salva l'applicazione delle sanzioni stabilite per illeciti penali concorrenti, eventualmente accertati;
- che i trasgressori e, in caso di minori, coloro i quali sono tenuti alla loro sorveglianza dovranno provvedere direttamente a proprie spese alla rimessa in pristino e pulizia dei luoghi o delle cose danneggiate e/o sporcate.

### **DISPONE**

la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line e nel sito istituzionale del Comune nonché la trasmissione dello stesso ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale ed alla locale Stazione dei Carabinieri.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e a tutte le altre Forze dell'Ordine, in collaborazione, sono incaricati di assicurare l'esatta osservanza del presente provvedimento e lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.

### **INFORMA**

che chiunque abbia interesse, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. e entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

### **IL SINDACO**

Alessio Terrenzi

